



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE
Seduta del 30-09-2020 n. 19

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2020. PROVVEDIMENTI INERENTI E CONSEGUENTI, E SUCCESSIVA APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00, convocato ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigenti, si e' riunito il Consiglio Comunale nell'apposita sala delle adunanze, in Montegiorgio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Assiste alla seduta, con funzioni di Segretario, Giorgio Mariarosaria
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	Sindaco	Presente
Petrini	Alan	Consigliere	Presente
VITA	MICHELA	Consigliere	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	Consigliere	Presente
MARZIALETTI	LORENA	Consigliere	Presente
GENTILI	GIACOMO	Consigliere	Presente
Mancinelli	Lorenzo	Consigliere	Presente
LAURENZI	LORIS	Consigliere	Presente
CIMICA	RICCARDO	Consigliere	Presente
Ramadori	Marco	Consigliere	Assente
GENTILI	MASSIMILIANO	Consigliere	Presente
GIROLAMI	FABIOLA	Consigliere	Presente
Vecchi	Simone	Consigliere	Presente

Presenti: 12
Assenti : 1

Il Presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sono designati a verificare l'esito delle votazioni quali Scrutatori i Signori Consiglieri:

Mancinelli Lorenzo
CIMICA RICCARDO
GIROLAMI FABIOLA



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il Sindaco, Michele Ortenzi, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lorena Marzialetti, e con la Giunta Comunale, formula, al Consiglio Comunale, la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e, contestualmente, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 15.11.1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Municipale Propria (IMU) in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. 27/12/2019, n. 16;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo [...]”*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

TENUTO CONTO di quanto indicato da:

- risoluzione MEF n. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21/11/2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia n. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio n. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte n. 110/2017,



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto che "*[...] gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]*", a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o meno già approvato;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, è stato differito al 31 maggio 2020;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato, successivamente, alla data del 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31/01/2020, ha adottato specifica deliberazione con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri, in data 29/07/2020, ha prorogato, fino a tutto il 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del medesimo rischio sanitario connesso al COVID-19;

PRESO ATTO del perdurare dell'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socio-economico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;

TENUTO CONTO, a riguardo, della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 04/06/2020, eseguibile nei modi di legge, ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020. Atto di indirizzo al Consiglio Comunale per differimento dei termini di versamento della prima rata di acconto a tutto il 16 ottobre 2020*", adottata allo scopo di dilazionare la scadenza della prima rata dell'IMU 2020 (ad eccezione della quota riservata allo Stato), posticipandola al 16/10/2020, anche al fine di consentire, ai contribuenti, di meglio diluire gli effetti negativi derivanti dalla situazione di crisi sanitaria e socio-economica in atto;

DATO ATTO che la scadenza del versamento in acconto, fissata al 16/06/2020 da norme statali, è antecedente al termine ultimo previsto per l'approvazione delle aliquote e del regolamento IMU;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

CONSIDERATO che la nuova imposta si connota anche per una serie di elementi di novità e, comunque, quale tributo autonomo e distinto rispetto all'imposta sugli immobili, quale componente dell'Imposta Municipale Unica (IUC), abrogata dalla predetta norma;

RIBADITO che:

- l'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, salvaguarda espressamente le esigenze di semplificazione;
- l'articolo 6, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante le disposizioni sullo Statuto dei diritti del contribuente, impone alle amministrazioni di assumere idonee iniziative affinché il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli;
- alla luce di tali principi si ritiene che gli enti locali possano, nell'ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore;
- per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra, di norma, nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal momento è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale. Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale;
- in relazione, dunque, alla possibilità di differimento del termine di versamento dell'imposta municipale propria (IMU), alla luce della disamina sistematica del quadro normativo che disciplina tale tributo, occorre innanzitutto richiamare il comma 762 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale stabilisce che *"In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno"*. A sua volta, il successivo comma 777, lett. b) del medesimo art. 1 dispone che *"Fermo restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:*
 - a) ...;
 - b) *stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari"*.
- sulla base di tali norme, quindi, la possibilità di differimento da parte del Comune è preclusa in via generale dal comma 762 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 ma tale disposizione, deve essere correlata con quanto previsto dal successivo comma 777, lett. b) del più volte citato art. 1, che invece consente ai comuni di stabilire con proprio regolamento differimenti di termini per i versamenti qualora ricorrano "situazioni particolari", fra le quali è sicuramente riconducibile l'emergenza epidemiologica COVID-19 attualmente in atto. È bene ricordare che tali norme sono state previste dal Legislatore in armonia con l'art. 52 del D. Lgs. n.446 del 1997, il quale stabilisce che la potestà regolamentare generale degli enti locali deve essere esercitata nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; per cui, anche la normativa di dettaglio del tributo deve sempre ispirarsi a tale principio generale e garantirne il rispetto anche in caso di situazioni



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

particolari. Tali esigenze devono però essere esaminate alla luce dell'ulteriore considerazione secondo cui tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all'ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell'ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai comuni interventi - anche di semplice differimento dei versamenti - aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Si rammenta, infatti, che il comma 753 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, stabilisce che "Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento". Decisivi, al fine di pervenire alla conclusione ora evidenziata, si rivelano i seguenti elementi: in primo luogo la circostanza per cui, in virtù del comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Comune non ha alcun potere di intervento in ordine alla quota di spettanza statale, atteso che all'ente locale, per un verso, è interdetta la riduzione dell'aliquota al di sotto dello 0,76 per cento e, per altro verso, è in ogni caso attribuito il gettito derivante dalla decisione di aumentare l'aliquota stessa oltre tale limite e fino all'1,06 per cento; in secondo luogo, la previsione del comma 744 dell'art. 1 della medesima legge n. 160 del 2019, con cui è conferito espressamente ai comuni il potere di svolgere le attività di accertamento e riscossione relative al gettito IMU riservato allo Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ed è stabilito, al contempo, che agli stessi enti spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

VISTO, tra gli altri, anche l'art. 177 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto Rilancio", con il quale sono stati introdotti meccanismi agevolativi di esenzione per il settore turistico;

CONSIDERATO, altresì, che l'attuazione della predetta politica agevolativa, riferibile al posticipo delle scadenze per il pagamento del tributo, allo stato attuale, tenendo conto anche del piano degli andamenti dei flussi di cassa, appare verosimile che l'Ente non dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2020 e 2021;

RICHIAMATA, a riguardo, la Risoluzione ministeriale n. 5/DF dell'8/06/2020, recante "*Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti*";

RIBADITA, pertanto, la necessità e l'opportunità di disciplinare, con apposito regolamento, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), in maniera completamente autonoma e separata rispetto al previgente regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il tutto per quanto concerne l'IMU ordinaria dovuta a partire dal 01.01.2020, ed in recepimento delle direttive impartite dalla Giunta Comunale con la predetta deliberazione n. 58/2020;

ESAMINATO, a riguardo, l'allegato schema di regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), costituito da n. 29 articoli, il tutto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Imposta Municipale Propria;

RICHIAMATA, per completezza, la Circolare del Ministero delle Finanze n. 1/DF del 18/03/2020, ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti*", la quale, oltre a fornire prime disposizioni applicative del tributo, ribadisce l'importante principio secondo il quale "[...] *risulta che la disciplina dell'IMU, contenuta nei commi da 739 a 783, si pone in linea di continuità con il precedente regime poiché ne costituisce una mera evoluzione normativa*";

RICHIAMATA, pertanto, anche la precedente Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, se ed in quanto compatibile, ad oggetto "*Imposta Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale . Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti*";

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore in data 01/01/2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019, la quale stabilisce, affinché producano efficacia, le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali, nonché in conformità di quanto disposto dai commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015 e comma 15 così come modificato ed integrato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, nei modi e nei tempi utili per la corretta messa a disposizione della documentazione per i consiglieri comunali;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita *“1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”*;

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 ad oggetto *"Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020"* con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

SI PROPONE

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.
- C) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, il nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), composto da n. 29 articoli, nel testo allegato, in parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, sotto la lettera "A".
- D) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- E) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole (allegato "B").



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- F) DI DARE ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Imposta Municipale Propria e ICI.
- G) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022, né in termini di competenza, né in termini di cassa.
- H) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.201.
- I) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
Michele Ortenzi

L'Assessore al Bilancio
Lorena Marzialetti

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore ai Servizi Finanziari Lorena Marzialetti e degli interventi succedutisi nell'ambito del dibattito consiliare;

Vista la proposta di emendamento da parte del Consigliere Massimiliano Gentili, il quale, auspicando contestualmente il potenziamento dell'ufficio tributi, propone il seguente emendamento al Regolamento:

Inserimento art. 25bis



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Nell'esercizio dell'attività tributaria, il comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida alla compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente.

Preso atto dell'intervento del Sindaco, il quale, pur condividendo nel merito la proposta, dichiara che l'emendamento ad oggi non può essere approvato in quanto l'attuale struttura dell'ufficio tributi non consente la realizzazione di simili servizi e il suo potenziamento, vista la rigidità della spesa corrente, non è sostenibile nel lungo periodo, senza adeguata revisione della programmazione;

Messo a votazione il sopra indicato emendamento, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n° 12 – Voti favorevoli n. 3 (Gentili, Girolami, Vecchi) Voti contrari n. 9

DELIBERA

Di non approvare l'emendamento proposto dal Consigliere Comunale Sig. Massimiliano Gentili, sopra descritto;

A questo punto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati, unitamente all'emendamento approvato;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica, contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti e votanti, la quale ha prodotto il seguente risultato:

- Voti favorevoli: n: 9
- Voti contrari: n. 3 (Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola e Vecchi Simone);

DELIBERA

A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

C) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, il nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), composto da n. 29 articoli, nel testo allegato, in parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, sotto la lettera "A".



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

D) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

E) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole (allegato "B").

F) DI DARE ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del d.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Imposta Municipale Propria e ICI.

G) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022, né in termini di competenza, né in termini di cassa.

H) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.201.

I) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata votazione palese resa per alzata di mano da parte dei n. 12 Consiglieri presenti, la quale ha dato il seguente risultato:

- Consiglieri votanti: n. 9;
- Consiglieri astenuti: n. 3 (Gentili Massimiliano, Girolami Fabiola, Vecchi Simone);



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

- Voti favorevoli: n. 9;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del IV comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-09-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 21-09-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO
Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

In data 20-10-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) dal 20-10-2020 al 04-11-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Il presente atto e' conforme all' originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria